

N. 2555

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1997

Attribuzione della qualifica dirigenziale ai funzionari
dei servizi ispettivi del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. - L'imminente fase attuativa della riforma dell'amministrazione delle finanze, in ottemperanza alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e, quindi, della prossima creazione degli uffici unici, che richiederà la necessaria nomina dirigenziale di tali vertici, pone l'esigenza di sanare una grave ingiustizia che fino ad oggi ha penalizzato e che, nell'immediato, colpirà maggiormente i funzionari, che appartengono ai servizi ispettivi centrali e regionali dei Dipartimenti delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze.

Innanzitutto, è opportuno precisare che a questi servizi ispettivi, esistenti da svariati decenni nell'amministrazione finanziaria, appartengono funzionari, che hanno ricevuto l'incarico ispettorale con nomina ministeriale per essersi distinti nella conduzione di uffici o reparti o nell'espletamento di specifici incarichi.

A tali ispettori, con l'ultima riforma dell'amministrazione finanziaria, rispetto agli unici e tradizionali servizi ispettivi da cui promanano, nell'ultimo quinquennio è stato ed è richiesto, oltre ad un alto livello, anche un articolato, vario, ampio e costante grado di preparazione nelle materie oggetto delle diverse imposte.

Essi, infatti, esercitano permanentemente sia un'azione di vigilanza sul corretto andamento ed efficienza degli uffici periferici, sia una funzione di controllo, in senso sostanziale e formale, sulla gestione dei diversi uffici delle imposte dirette, IVA, Registro, nonché su concessionari della riscossione e degli enti locali.

Ciò implica delle grandi e gravi responsabilità a loro carico, all'interno dell'amministrazione e all'esterno nei confronti degli organi giudiziari contabili ed ordinari, ai quali devono direttamente essere indirizzati

i loro rapporti, nonché verso i soggetti sottoposti alle loro inchieste amministrativo-contabili.

Gli ispettori regionali, oltretutto, devono cimentarsi in prima linea ad affrontare quotidianamente le più svariate problematiche, che si presentano all'interno degli uffici presso i quali operano, poichè, rappresentando presso gli stessi un punto di riferimento immediato della direzione regionale da cui dipendono, sono chiamati a svolgere funzioni consultive e di supporto all'attività di detti uffici, anche in quelli sede di dirigente.

Il presente disegno di legge, pertanto, vuole sanare la grave ingiustizia che fino ad oggi hanno subito circa 250 funzionari dell'amministrazione finanziaria: essi, infatti, pur avendo svolto e svolgendo delle delicate ed importantissime funzioni, senza aver mai avuto un particolare riconoscimento giuridico o beneficiato di un trattamento economico per la loro attività lavorativa, svolgentesi sempre fuori sede e per almeno otto ore giornaliere, sono stati e sono discriminati rispetto ad altri funzionari, appartenenti sia all'amministrazione stessa che a quella statale in genere.

Essi spesso operano, all'interno dell'amministrazione, controlli e verifiche sull'attività di dirigente o sugli atti da loro emessi, anche se, pur non possedendo una minore professionalità, non è loro riconosciuta una pari qualifica dirigenziale; inoltre, all'esterno, assumono delle responsabilità, che sono sicuramente richieste ad un dirigente, come già da tempo è riconosciuto per le funzioni ispettive esercitate in altri Ministeri.

Infine, ulteriore grave e incostituzionale discriminazione è da riscontrarsi nei confronti degli ispettori delle direzioni regionali delle entrate, ai quali fino ad oggi non

sono state riconosciute le mere funzioni dirigenziali, come, invece, ai colleghi transitati nel compartimento del territorio, ai quali sono state già attribuite tali funzioni con l'articolo 27 del relativo regolamento di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1995, n. 297, in riferimento all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conclusione, l'articolato di questo disegno di legge prevede tre norme, di cui:

la prima dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovrà iniziare un corso-concorso per l'attribuzione della qualifica di dirigente e per un numero di posti pari e riservato a quei funzionari che, alla stessa data di entrata in vigore, appartengono all'amministrazione fi-

nanziaria da un periodo non inferiore ai nove anni e che siano stati incaricati da almeno un biennio a svolgere le funzioni ispettive con nomina ministeriale;

la seconda dispone, con la sua entrata in vigore, l'attribuzione delle funzioni dirigenziali per tutti coloro che rivestano l'incarico ispettivo con nomina ministeriale presso il Dipartimento delle entrate, così come già è avvenuto per i loro colleghi del Dipartimento del territorio. Pertanto, il riconoscimento dell'espletamento delle funzioni dirigenziali costituirà titolo preferenziale per la partecipazione a futuri concorsi, che si svolgeranno per l'assegnazione dei posti alla qualifica di dirigente;

la terza, infine, indica le risorse economiche per finanziare lo svolgimento del corso-concorso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Considerare le esigenze funzionali inerenti alla prima fase di attuazione delle riforme della amministrazione finanziaria, i posti in organico della funzione dirigenziale, disponibili al 31 dicembre 1996 e per un numero di posti pari agli aventi diritto, sono assegnati agli ispettori facenti parte dei servizi centrali e regionali del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio mediante un corso-concorso loro riservato. Il predetto corso-concorso è bandito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore ai nove anni nell'amministrazione finanziaria ed abbiano da almeno due anni la nomina ministeriale ad esercitare l'incarico ispettivo.

Art. 2.

1. Agli ispettori appartenenti ai servizi ispettivi centrali e regionali del Dipartimento delle entrate sono riconosciute dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni dirigenziali che costituiscono titolo preferenziale per futuri concorsi per l'attribuzione della qualifica di dirigente.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.700.000.000, si provvede con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.